

REGOLAMENTO (CEE) N. 3198/81 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 11 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3439/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ⁽²⁾, gli esportatori di filati fabbricati specificamente per le marche intessute nella trama e per i filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche e gli importatori di filati da cucire non rifiniti hanno protestato presso la Commissione affermando che sulle esportazioni dagli Stati Uniti d'America il dazio antidumping veniva riscosso indebitamente;

considerando che le vendite di detti prodotti nella Comunità sono colpite dal dazio antidumping definitivo semplicemente perché rientrano nel medesimo codice Nimexe delle importazioni di filati realmente oggetto della denuncia;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha condotto a tale effetto un'inchiesta presso i produttori ricorrenti;

considerando che detti produttori hanno confermato che, nonostante il riferimento, nella loro denuncia, al codice Nimexe 51.01-28, che comprende tutti i filati non testurizzati di poliestere, ritorti o ritorti su ritorto, la denuncia non riguarda i filati per le marche intessute nella trama, torti, sterilizzati e avvolti su rocchetti, né i filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche né i filati da cucire non rifiniti;

considerando che ai filati per la marche intessute nella trama, ai filati sintetici riassorbibili per suture chirur-

giche e ai filati da cucire non rifiniti non dovrebbe pertanto essere applicato né il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2297/80 ⁽³⁾ né il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento per quanto concerne i prodotti sopradetti e rimborsare i dazi definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2297/80 e il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 3439/80 per le importazioni di filati di poliestere della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune e corrispondente ai codici Nimexe 51.01-25, 26 e 28, non si applica ai seguenti prodotti:

- a) filati di poliestere fabbricati per le marche intessute nella trama, torti, sterilizzati e avvolti su rocchetti;
- b) presidi chirurgici sintetici riassorbibili di polidissanone;
- c) filati sintetici semplici (monofilamenti) non torti per i quali la dimensione del taglio trasversale non supera 1 mm, la lunghezza è non inferiore a 15 cm e non superiore a 150 cm, non sterilizzati, impacchettati sotto vuoto e fabbricati per la produzione di suture chirurgiche.

Articolo 2

Tutti gli importi riscossi quali dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti in questione prima dell'applicazione del presente regolamento vengono rimborsati.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3439/80 è sostituito dal testo seguente:

- * c) ai filati da cucire composti di filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), rifiniti o no, del tipo "core yarn" con torsione finale "Z". Il filato "core yarn" è un

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 91.

⁽³⁾ GU n. L 231 del 2. 9. 1980, pag. 5.

filato da cucire composto da più filati ritorti ognuno dei quali è costituito da un filato sintetico continuo avvolto di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. BAKER
